



PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

PROPORZIONALE

AUTOTRASPORTI CUCCU RICCARDO S.R.L.

(Società scissa)

IMMOBILIARE CUCCU S.R.L.

(Società beneficiaria)

ai sensi degli articoli 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

di

AUTOTRASPORTI CUCCU RICCARDO SRL

in favore di

IMMOBILIARE CUCCU S.R.L.

(ai sensi degli articoli 2506-bis e 2501-ter del Codice

Civile)

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Premessa..... | 3 |
| 1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla scissione..... | 3 |
| 1.1 Società Scissa..... | 3 |
| 1.2 Società Beneficiaria..... | 3 |
| 2. Modifiche statutarie derivanti dalla Scissione..... | 4 |
| 2.1 Statuto della Società Scissa..... | 4 |
| 2.2 Statuto della Società Beneficiaria..... | 4 |
| 2.3 Tipologia di scissione..... | 4 |
| 3. Elementi patrimoniali e non patrimoniali oggetto della scissione..... | 4 |
| 3.1 Elementi attivi del patrimonio scisso..... | 4 |
| 3.2 Elementi passivi del patrimonio scisso..... | 5 |
| 3.3 Elementi non patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria..... | 5 |
| 4. Effetti della scissione sulle riserve della società scissa..... | 6 |
| 5. Ragioni economiche della scissione..... | 7 |
| 6. Data di decorrenza degli effetti della Scissione..... | 10 |
| 7. Responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione..... | 10 |
| 8. Riflessi tributari dell'operazione..... | 10 |
| 9. Vantaggi particolari in favore degli amministratori o dei soci..... | 10 |
| 10. Rinuncia dei soci..... | 11 |
| 11. Pubblicazione del progetto di scissione..... | 11 |
| 12. Altre informazioni..... | 11 |
| Allegati:..... | 12 |

PREMESSA

L'Amministratore Unico della società **AUTOTRASPORTI CUCCU RICCARDO S.R.L.** (**Società Scissa**) ha redatto, ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501 -ter del Codice Civile, il presente *progetto di scissione parziale* comprendente la società **Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.** (in qualità di società scissa) e **IMMOBILIARE CUCCU s.r.l.** (in qualità di costituenda società beneficiaria).

Il presente progetto di scissione, mediante costituzione di nuova società con criteri di attribuzione delle quote di tipo proporzionale, è redatto secondo le nuove semplificazioni di cui al D.Lgs. 123/2012 pertanto, al presente progetto non vengono allegati : la relazione degli esperti, la relazione dell'Organo amministrativo e la situazione patrimoniale.

1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE.

1.1 Società Scissa

AUTOTRASPORTI CUCCU RICCARDO S.R.L. unipersonale

La Autotrasporti Cuccu Ricardo srl Unipersonale è una società a responsabilità limitata, con sede legale e Stabilimento in Elmas (CA), alla via delle miniere n°22, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari: 02661390928, iscritta al R.E.A. di Cagliari al n. 214888. Il capitale sociale è così detenuto:

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | |
| Caterina Cuccu | 100.000,00 | 100% |
| CAPITALE SOCIALE | 100.000,00 | 100% |

1.2 Società Beneficiaria

IMMOBILIARE CUCCU S.r.l.

Cuccu Immobiliare s.r.l., costituenda società con sede legale in Elmas, alla via delle Miniere n°22 e capitale sociale di Euro 100.000,00 (Centomila/00) . La società avrà come oggetto principale lo svolgimento di attività immobiliare come meglio descritto nell'allegato 2). Trattandosi di scissione parziale e proporzionale, la compagine sociale della società beneficiaria sarà composta dai medesimi soci della Società Scissa ai quali, dunque, verrà assegnato il capitale sociale della Società Beneficiaria in proporzione alle partecipazioni rispettivamente dagli stessi detenute nella Società Scissa.

2. MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA SCISSIONE.

2.1 Statuto della Società Scissa

Lo statuto sociale vigente di Autotrasporti Cuccu Riccardo srl, accluso al Progetto di Scissione come **Allegato 1**, non subirà modifiche per effetto della Scissione in quanto la riduzione di patrimonio netto avuto per effetto del trasferimento dei valori patrimoniali da scissione, e imputati nelle poste indicate nel successivo Paragrafo dedicato, non comporterà una riduzione del capitale sociale che rimarrà invariato in euro 100.000,00 (centomila/00).

2.2 Statuto della Società Beneficiaria

Lo statuto sociale della Immobiliare Cuccu s.r.l., sarà accluso al Progetto di Scissione come **Allegato 2**. La scissione infatti, produrrà esclusivamente variazioni nelle poste patrimoniali trasferite dalla società scissa nella misura indicata nel successivo Paragrafo dedicato.

2.3 Tipologia di scissione

Il progetto prevede la scissione parziale e proporzionale della società " Autotrasporti Cuccu Riccardo srl." nella società "Immobiliare Cuccu srl" di nuova costituzione, ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile.

Relativamente alla Autotrasporti Cuccu Riccardo srl, la scissione avverrebbe attraverso lo scorporo di assets immobiliari della scissa e la riduzione delle riserve disponibili.

Trattandosi di scissione che avviene mediante la costituzione di una nuova società e che prevede un criterio di attribuzione delle quote della società beneficiaria ai soci della società scissa, con criterio strettamente proporzionale, ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 3, del codice civile, non sono richieste la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni richieste dagli articoli 2501-quinques e 2501- sexies del codice civile. La scissione avverrà ai valori contabili in regime di continuità dei valori fiscali.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

3.1 Elementi attivi del patrimonio scisso

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile, per effetto della Scissione, alla Società Beneficiaria verranno trasferiti tutti gli **immobili** di proprietà della società scissa per un importo a costo storico di Euro 3.065.526,70. Tale valore è comprensivo delle migliorie e dei costi accessori di diretta imputazione e al lordo del Fondo ammortamento fabbricati per euro 252.534,34. Gli immobili suindicati sono iscritti nel bilancio della società scissa al **valore netto contabile di euro 2.812.992,36**. L'imputazione contabile del compendio scisso attribuisce euro 2.513.904,50 al valore contabile del fabbricato ed euro 551.622,20 al valore del Terreno sottostante.

Gli immobili facenti parti del patrimonio scisso sono così censiti:

| | | Foglio | Numero Partic. | Sub. | Part. Cat. | Categoria | Rendita catastale |
|----|----------------------|--------|-------------------|------|---------------|-----------|----------------------|
| CA | VIA DELLE MINIERE 10 | 9 | 2155 | 2 | | D/1 | 24.164,00 |
| CA | VIA DELLE MINIERE 10 | 9 | 2155 | 4 | | D/1 | 8.996,40 |
| CA | VIA DELLE MINIERE 12 | 9 | 2254 | 3 | | D/7 | 71.662,20 |
| CA | VIA DELLE MINIERE 10 | 9 | 2155 | 3 | | A/2 | 516,46 |
| | | | | | | | |

Alla Società beneficiaria della scissione verrà trasferito il **Risconto attivo** su premi di assicurazione dell'esercizio 2023, per euro 1.209,73 .

3.2 Elementi passivi del patrimonio scisso

Oggetto del trasferimento sarà il finanziamento n° 69341 (Fascicolo n. 36799) stipulato con Medio Credito Italiano spa in data 25.02.2019, per il quale è stata concessa ipoteca sugli immobili scissi, i cui elementi essenziali sono riportati nello schema che segue:

| Oggetto | Contratto n° | Scadenza | Valore iniziale | Debito Residuo |
|--|--------------|------------|-----------------|----------------|
| Contratto di finanziamento Medio Credito Italiano spa | 69341 | 31/12/2034 | 2.400.000,00 | 2.096.861,34 |
| | | | | |

A seguito della moratoria intervenuta fino al 31.12.2021, vengono trasferiti alla società beneficiaria **Ratei Passivi** su interessi di competenza per euro 101.309,57.

3.3 Elementi non patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria

Saranno, inoltre, oggetto di trasferimento tutti i contratti di assicurazione sugli immobili:

1. Allianz spa; Contratto n° 501137063 – Incendio ed elementi naturali.
2. Allianz spa; Contratto n° 114740103 (incendio ed elementi naturali) con vincolo Medio Credito Italiano.

Ad esito della Scissione, la Società Scissa rimarrà titolare di tutti gli elementi dell' attivo e del passivo diversi dal patrimonio immobilizzato, dai costi incrementativi per le miglorie attuate e dai costi e ricavi sospesi correlati alle attività scisse.

4. EFFETTI DELLA SCISSIONE SULLE RISERVE DELLA SOCIETA' SCISSA

Il valore contabile della quota di patrimonio netto assegnata alla società beneficiaria ammonta ad euro 617.031,18.

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto contabile di Autotrasporti Cuccu Riccardo srl si ridurrà di un importo pari alla differenza fra i valori contabili attivi e passivi di tutti gli elementi assegnati per scissione.

SOCIETA' SCISSA - AUTOTRASPORTI DI CUCCU RICCARDI SRL UNIPERSONALE

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' E NETTO | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| FABBRICATI | 2.513.904,50 | MUTUO PASSIVO MCI SPA | 2.096.861,34 |
| TERRENO PERTINENZIALE DEL FABBRICATO | 551.622,20 | FONDO AMM.TO FABBRICATI | 252.534,34 |
| RISCONTI ATTIVI | 1.209,73 | RATEI PASSIVI | 100.309,57 |
| | | TOTALE PASSIVO | 2.449.705,25 |
| | | PATRIMONIO NETTO SCISSO | 617.031,18 |
| TOTALE ATTIVO | 3.066.736,43 | TOTALE A PAREGGIO | 3.066.736,43 |

Il patrimonio scisso in valore assoluto è pari a **Euro 617.031,18** e rappresenta il 33,448% del patrimonio della società Autotrasporti Riccardo Cuccu srl al 31.12.2022.

Conseguentemente, il Patrimonio netto esporrà una diminuzione di Euro 617.031,18, mediante imputazione alle seguenti poste:

- **Riserve Straordinaria**, aventi natura di riserve di utili, per **Euro 617.031,18**

A seguito della scissione, il Patrimonio netto della Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l. sarà, pertanto, così formato:

SOCIETA' SCISSA - AUTOTRASPORTI DI CUCCU RICCARDI SRL UNIPERSONALE

PATRIMONIO NETTO POST SCISSIONE

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| I - Capitale | 100.000,00 |
| III - Riserve di rivalutazione | 884.640,00 |
| IV - Riserva legale | 20.000,00 |
| V - Riserve statutarie | 152.916,49 |
| VII - Altre riserve | 37.991,91 |
| TOTALE | 1.195.548,40 |

Il capitale sociale a seguito della scissione non subirà alcuna modifica e la compagine sociale sarà così confermata:

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | |
| Caterina Cuccu | 100.000,00 | 100% |
| CAPITALE SOCIALE | 100.000,00 | 100% |

La Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l. non ridurrà il proprio Capitale sociale e conseguentemente non vi sarà annullamento di quote.

5. RAGIONI ECONOMICHE DELLA SCISSIONE

L'operazione di scissione parziale è volta alla separazione dell'attività di servizi, trasporti e logistica, dall'attività immobiliare con l'intento di semplificare la gestione economica, amministrativa e contabile dei due soggetti giuridici facenti parte della riorganizzazione

L'operazione è inserita in un processo di riorganizzazione aziendale che permetterà la creazione un gruppo di imprese che per tipologia di attività svolgono attività distinte, seppur correlate fra loro, e con effettiva continuazione delle distinte attività imprenditoriali; il trasferimento di attività e passività avverrà con continuità di valori fiscali e inalterati plusvalori in capo alla nuova società. In sostanza, l'operazione si prefigge di separare l'attività della società scindenda da quella di gestione di un patrimonio immobiliare autonomo, ai fini della sua valorizzazione ed incremento anche con prospettive di investimento in strutture destinate all'efficientamento energetico.

La costituzione della nuova entità societaria consentirà una allocazione ottimale degli *assets* materiali che potranno esser meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

La presente operazione di scissione è, pertanto, volta a separare l'attività di autotrasporto e logistica da quella immobiliare, ottimizzando la gestione del compendio immobiliare e alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società scissa.

Fra gli obiettivi che tale scissione si prefigge, vi è:

- Trasferimento alla beneficiaria gli elementi patrimoniali oggetto di scissione presenti nella società scissa in continuità di valori contabili, al fine di procedere, con una entità giuridica autonoma, alla realizzazione di progetti di investimento da realizzarsi negli immobili scissi per migliorare l'efficientamento energetico anche con la creazione di comunità energetiche;

- Ottimizzazione e controllo della redditività delle due attività;
- Mantenere inalterata, nel periodo successivo alla scissione, la compagine sociale della società beneficiaria.

Gli immobili saranno successivamente locati in parte alla società scissa, nei cui immobili la stessa svolge la propria attività, e per altra parte a terzi conduttori. Il canone di locazione sarà determinato sulla base di valori di mercato.

Si ritiene che l'operazione di scissione parziale proporzionale prospettata seguita dalla locazione - che avverrà ad un canone "congruo" - alla scissa di una parte dell'immobile presso il quale essa esercita l'attività produttiva, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la *ratio* di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento. In virtù di quanto detto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare l'attività di trasporto e logistica da quella immobiliare.

La presente scissione si configura, pertanto, in un'operazione fisiologica necessaria a consentire la separazione dell'attività operativa da quella di gestione immobiliare, al fine di diversificare i rischi correlati alle distinte attività. Inoltre la successiva locazione alla società scissa della porzione dell'immobile in cui quest'ultima svolge l'attività ad un canone di locazione congruo ai prezzi medi di mercato, rappresenta un'attività coerente con la gestione di immobili propri. Le ulteriori porzioni di immobili scissi saranno locate a terzi conduttori, sempre a valori di mercato.

La costituzione di due entità autonome, ognuna preposta a una specifica attività, consentirà una migliore valorizzazione degli *asset immobiliari* nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire, risorse economico finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

In particolare i criteri di rilevazione contabile, in applicazione del principio della continuità dei valori, coerentemente con gli orientamenti della professione contabile italiana, prevedono che il beneficiario rilevi le attività acquisite in base ai loro valori contabili storici determinati secondo il criterio del costo.

La società beneficiaria aumenterà il proprio patrimonio netto contabile, salve le eventuali variazioni di valore del netto patrimoniale scisso, di **Euro 617.031,18** mediante la seguente imputazione :

SOCIETA' BENEFICIARIA - IMMOBILIARE CUCCU SRL UNIPERSONALE

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' E NETTO | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| FABBRICATI | 2.513.904,50 | MUTUO PASSIVO MCI SPA | 2.096.861,34 |
| TERRENO PERTINENZIALE DEL FABBRICATO | 551.622,20 | FONDO AMM.TO FABBRICATI | 252.534,34 |
| RISCONTI ATTIVI | 1.209,73 | RATEI PASSIVI | 100.309,57 |
| | | TOTALE PASSIVO | 2.449.705,25 |
| | | PATRIMONIO NETTO SCISSO | 617.031,18 |
| TOTALE ATTIVO | 3.066.736,43 | TOTALE A PAREGGIO | 3.066.736,43 |

In ragione della scissione il capitale sociale della società beneficiaria Immobiliare Cuccu s.r.l., sarà pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) da assegnare al socio della società scissa Signora Caterina Cuccu.

Il nuovo testo di statuto della società beneficiaria viene riportato, quale parte integrante e sostanziale, in allegato al presente progetto di scissione sotto l' Allegato n° 2)

Il patrimonio netto della società beneficiaria, a seguito della scissione, acquisirà le stesse parti ideali del patrimonio netto scisso e sarà così formato:

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETTO | 617.031,18 | |
| Capitale sociale | | 100.000,00 |
| Riserva statutaria | | 517.031,18 |
| | | 617.031,18 |

Non sono previsti conguagli in danaro.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento della Situazione patrimoniale di cui sopra e la data di efficacia della scissione, saranno regolate fra le società apportando le opportune rettifiche e troveranno in tal modo esatta compensazione, in modo che il patrimonio netto della società scissa trasferito alla beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel presente Progetto di scissione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del Codice Civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell' Atto di Scissione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla

eventuale data successiva che fosse indicata nell'Atto di Scissione medesimo (**Data di Efficacia**).

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501 -ter, numero 6), richiamato dall' articolo 2506 quater del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla Società Scissa e afferenti agli elementi patrimoniali oggetto di Scissione, saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dalla data di efficacia della Scissione.

7. RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma 3, del codice civile si dà atto che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della Società Scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 472/1997, ciascuna società che partecipa alla scissione è obbligata in solido al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

8. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

L'operazione di scissione verrà attuata in regime di neutralità fiscale secondo quanto disposto dall'art. 173 DPR 917/86. L'operazione di scissione in questione non è priva di sostanza economica e non realizza vantaggi fiscali indebiti e non realizza alcun vantaggio fiscale né per le società coinvolte e né per i titolari di diritti di proprietà.

L'operazione è, dunque, neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci.

L'operazione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

9. VANTAGGI PARTICOLARI IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI O DEI SOCI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori della Società Scissa o della Società Beneficiaria.

Non sono previsti, in dipendenza della Scissione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di strumenti finanziari diversi dalle quote della Società Scissa e delle quote della Società Beneficiaria.

10. RINUNCIA DEI SOCI

Così come risulterà dalla delibera di Scissione, i soci rinunciano al termine di trenta giorni che deve

intercorrere fra il deposito del progetto di scissione presso il Registro delle imprese, rinunciano alla relazione degli esperti, alla relazione dell'Organo amministrativo e alla situazione patrimoniale.

11. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.

12. ALTRE INFORMAZIONI

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Allegati:

Allegato 1: Statuto vigente della società scissa

Allegato 2: Statuto della società beneficiaria

Elmas , 30.05.2023

Il legale rappresentante della
Autotrasporti Cuccu Riccardo s.r.l.
(Società Scissa)

Allegato 1

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata "AUTOTRASPORTI CUCCU RICCARDO S.R.L."

Art. 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- autotrasporto di cose per conto terzi, organizzazione ed esercizio dei trasporti e spedizioni di merci e, in genere, di qualsiasi bene mobile, sia per proprio conto che di terzi, nel territorio nazionale od estero per via terrestre, marittima ed aerea;
- noleggio di automezzi con o senza autista e la locazione con o senza autista di automezzi;
- servizio di deposito fiduciario di qualsiasi tipo di merci di produzione nazionale o estera, normale, deperibile e pericolosa comprese le specialità medicinale, i prodotti chimici, dietetici, cosmetici, sanitari e/o affini;
- servizio di distribuzione materiale delle merci, anche a domicilio;
- servizi di logistica, depositi, stoccaggi, movimentazione e distribuzione; gestione e presa in consegna del prodotto dal punto di produzione all'interno dello stabilimento, confezionamento e classificazione del prodotto, movimentazione, spedizione e trasporto fino ai punti della distribuzione finale e relativa gestione della parte informatica ed amministrativa, gestione ed offerta di aree e magazzini attrezzati, attività di facchinaggio, lavori di carico, scarico e predisposizione di merci e materiali di qualsiasi genere, presso enti pubblici e privati.

La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, bancarie, mobiliari ed immobiliari, prestare garanzie per obbligazioni proprie e di terzi.

La Società potrà assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese costituite e costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà ai fini di cui sopra contrarre finanziamenti e mutui per l'acquisto degli immobili curare la ristrutturazione anche su richiesta e con le indicazioni dei conduttori, acquisire i mezzi finanziari necessari in qualunque modo o mezzo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile od opportuna all'Organo Amministrativo compreso il rilascio di fidejussioni od avalli.

La Società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo od affine e comunque connesso col proprio e sempre nei limiti della legge.

Art. 3 - Sede

La società ha sede in Elmas

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2080.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila euro e zero centesimi).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale si applicano gli articoli 2481 ss. Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno con corso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 Codice Civile.

Art. 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia:

e) In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro quindici giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato a una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Art. 8 - Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 9 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 e.e.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss.c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 - quater e.e.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma 2 e.e.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è per venuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società re voca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli artt. 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 9, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla

consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 e.e.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente mente.

In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 e.e. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio re ceduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 5 e.e.

Art. 11 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio

di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all' art. 2390 e.e.

Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati re stano in carica sino alla prossima assemblea.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione

Art.14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Art. 15 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni con tenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 e.e.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 quinto comma e.e..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio de cadono dalla carica e devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 16 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 17 - Composizione e durata

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2477 del e.e., con decisione dei soci può essere nominato un sindaco unico, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti o un revisore legale dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2477, 2 e 3 comma, del e.e., nomina, quale organo di controllo, un sindaco unico, ma può anche essere nominato un collegio sindacale in numero di tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di controllo nominato ha anche funzioni di revisione legale dei conti.

Se nominato il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 18 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 e.e..

Art. 19 - Cessazione della carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei

successivi trenta giorni. I nuovi nomina ti scadono l'insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 20 - Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale se nominato o se obbligatorio per legge ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis e.e. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1 e.e..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere tra scritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

Art. 21 - Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel precedente alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies e.e.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 comma 2 e.e..

Art. 22 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 23 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio che non ha interamente liberato la propria quota di partecipazione (o il socio la cui polizza assicurativa o la sua garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5 e.e.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 24 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel di verso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nomi nati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 23 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni

dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 26 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al

presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 27 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 28 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve contenere, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 27. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 23 lett. d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 e.e. è necessario il consenso di tutti i soci.

Art. 30 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio della società in conformità alle norme fissate dalla legge.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 2478 bis, 1 c., del e.e..

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura pro porzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter e.e.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 e.e.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Per quanto non previsto si applicano le norme di legge in materia.

Articolo 32 - Clausola compromissoria

Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra la società ed i soci a venti ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, e quelle tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale è istituito il registro delle imprese in cui è iscritta la società.

Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti entro novanta giorni.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. applicano le norme di legge in materia.

Allegato 2

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE.

1. E' costituita una società a responsabilità limitata corrente sotto la denominazione sociale **Immobiliare Cuccu S.r.l.**

Articolo 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO SOCI.

1. La società ha sede in Elmas.
2. L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno dello stesso Comune e può istituire e sopprimere, in tutto il territorio nazionale o all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dagli atti depositati al registro imprese; è onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio rispetto a quanto indicato negli atti depositati al registro imprese.

Articolo 3) OGGETTO SOCIALE.

1. La società ha per oggetto:
 - l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di beni immobili in genere nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale, ivi compresa la locazione degli stessi, la conduzione in locazione e la sublocazione di immobili strumentali, nonché l'attività di intermediazione in materia immobiliare.
 - La manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare della stessa società, ivi compresa la possibilità di costituire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie - in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale -, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione in locazione di immobili, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno.

In particolare, la Società può compiere le attività sottoelencate a titolo puramente indicativo;

a) stipulare contratti di appalto nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;

b) contrarre prestiti, finanziamenti e mutui anche a breve, medio e lungo termine con o senza garanzie e consentire, ove occorra, l'accensione di ipoteche;

c) accettare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, donazioni, eredità, legati e in genere qualsiasi liberalità immobiliare a suo favore;

d) ricevere depositi, cauzioni, fideiussioni a garanzia dei contratti di locazione o di comodato o di altri rapporti contrattuali in genere;

e) compiere tutte le operazioni e gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari o utili per il conseguimento degli scopi sociali. Può, infine, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo, affine e non affine, o connesso al proprio.

3. Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico né in via prevalente, può compiere operazioni finanziarie, rilasciare, anche a favore di terzi ed anche quale terza datrice di ipoteca, garanzie reali e/o personali.

Articolo 4) DURATA.

1. La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2060.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO.

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (Centomila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c..

2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 del c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in

proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale non stabilisca un termine maggiore.

6. I soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento non lo escluda; se l'aumento non viene per l'intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento non lo escluda.

7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale non spetta per quelle quote che, secondo la decisione dei soci di aumento, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del c.c..

8. Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, del c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

Articolo 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. La società potrà acquisire dai soci - anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale - finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione 19 luglio 2005 emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio e dei successivi provvedimenti emanati. Tali finanziamenti potranno essere effettuati solo da coloro che sono soci da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato o, comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

2. Gli eventuali finanziamenti fatti dai soci alla società, a qualsiasi titolo, devono intendersi infruttiferi di interessi, salvo diversa determinazione.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c..

Articolo 7) TITOLI DI DEBITO.

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, comma 2, c.c..

Articolo 8) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE.

1. Le partecipazioni dei soci devono essere proporzionali ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

1. Il trasferimento di quote di partecipazione e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 5 del presente statuto, per atto tra vivi, è subordinato al mero gradimento espresso dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
2. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché nei casi di intestazione delle quote a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nonché nelle ipotesi di reintestazione al socio fiduciante o di intestazione su disposizione dello stesso a diversa società fiduciaria.
3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante la decisione che l'assemblea ha assunto, senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende negato.
5. In caso di trasferimento di quote di partecipazione e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:
 - a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;
 - b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di

pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

6. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge e dei parenti in linea retta dell'alienante;

b) nei casi di intestazione delle quote a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nonché nelle ipotesi di reintestazione al socio fiduciante o di intestazione su disposizione dello stesso a diversa società fiduciaria.

7. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma.

8. Al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda alienare tutta o parte della sua quota deve darne comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità dell'alienazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a parità di condizioni degli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili, a richiesta del socio che intende acquistare, di ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento sarà stata consegnata dall'ufficio postale.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, la quota viene ripartita tra i richiedenti in proporzione all'ammontare della quota da ciascuno di essi posseduta.

9. Qualora il prezzo proposto dall'alienante sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione la società ha la propria sede.

Si precisa che ove il prezzo proposto dall'alienante sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore. Ove sia minore, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.

10. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità sopra descritte, ove applicabili, con la particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo sarà determinato dall'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento della raccomandata

di cui sopra.

11. L'alienante, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta.

12. Le spese dell'arbitratore sono a carico per metà del socio alienante e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione.

13. Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci, i quali hanno diritto di riscattare le quote dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.

Articolo 10) MORTE DEL SOCIO.

1. In caso di morte di un socio nella quota già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del c.c.

Articolo 11) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 del c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il recesso sono inalienabili.

6. La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata

ai sensi dell'art. 2473 del c.c..

7. Il socio può essere escluso dalla compagine sociale con deliberazione della assemblea dei soci assunta a maggioranza assoluta di capitale, non computandosi il voto, anche se espresso, del socio da escludere, quando ricorra una delle seguenti ipotesi specifiche integranti giusta causa ai sensi dell'art. 2473 bis del codice civile:

- a) esercizio, in proprio o per interposta persona, di attività di impresa avente il medesimo oggetto o oggetto affine a quello sociale, senza il preventivo assenso della assemblea dei soci;
- b) partecipazione a società di persone avente il medesimo oggetto o oggetto affine a quello sociale, senza il preventivo assenso della assemblea dei soci;
- c) sottoposizione a procedura concorsuale;
- d) condanna per reati contro il patrimonio;
- e) interdizione, inabilitazione, interdizione giudiziale e sottoposizione ad amministrazione di sostegno anche se per singoli atti;
- f) mancata ottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;
- g) violazione del segreto d'ufficio o diffusione di notizie riservate della società o di dati acquisiti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 2476 del c.c..

8. La deliberazione di esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio per atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

9. Il socio escluso può proporre opposizione impugnando la delibera assembleare di esclusione secondo le forme e le modalità di cui all'art. 2479 ter del codice civile ma nel ridotto termine di giorni trenta.

10. Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, entro centottanta giorni dalla efficacia della esclusione, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della efficacia della esclusione.

11. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta alla stregua della relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

12. Qualora il rimborso della quota del socio escluso avvenga mediante acquisto da parte di uno o più degli altri soci è fin da ora attribuito al legale rappresentante pro tempore della società il potere di intervenire all'atto di trasferimento in nome e per conto del socio escluso.

13. La esclusione del socio che ricopre la carica di amministratore ne determina la decadenza dall'incarico.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE.

1. Ai sensi dell'art. 2463 n. 7) e dell'art. 2479 del c.c. sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'art. 2479, comma 2, le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 13) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'.

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali anche uno solo dei soci o anche uno solo degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare.

Articolo 14) DECISIONI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA.

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

2. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione come sopra detto) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta. La mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione), ai componenti dell'organo amministrativo e, se

nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art. 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO.

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum che l'art. 19 del presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma 2, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di quindici giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di quindici giorni dal momento di ricevimento del primo consenso.

3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

4. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE.

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la comunicazione a mezzo raccomandata a mano, con testo datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

2. L'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altra persona con semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via posta elettronica.

4. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

Articolo 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA.

1. Le assemblee dei soci sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in assenza di questi, da persona designata dall'assemblea.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e nei casi in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA.

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti nel registro delle imprese.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. In ogni caso l'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 19) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM.

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

3. In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto di interessi.

4. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del c.c., occorre che gli amministratori - e se nominati i sindaci - assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da

cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Articolo 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE.

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.

Articolo 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di due a un massimo di sette membri;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti, parte disgiunti e parte congiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 del c.c..

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c..

5. Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che tale funzione non sia già stata attribuita all'atto della nomina degli amministratori; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

8. Nel caso sia stato nominato un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo con decisione, approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea o decisione dei soci. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri nominati dai soci, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

9. Gli amministratori hanno diritto al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

10. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita una indennità di cessazione di carica (o trattamento di fine mandato), costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

11. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c..

Articolo 22) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA.

1. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

2. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.

Articolo 23) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il consiglio viene convocato dal presidente mediante avviso da spedirsi almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la comunicazione a mezzo raccomandata a mano, con testo datato e sottoscritto per presa visione dall'amministratore destinatario.
3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con le modalità di cui all'art. 18, comma 2, del presente statuto.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 24) AMMINISTRATORE UNICO.

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 25) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. In sede di nomina dell'organo amministrativo possono essere previste limitazioni dei poteri.

3. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 26) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI.

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del c.c..

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali.

Articolo 27) RAPPRESENTANZA SOCIALE.

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche internazionale e pure per giudizi di revocazione, di cassazione e arbitrati nazionali e internazionali e di nominare all'uopo arbitri, avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) all'amministratore unico;

b) nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, e nell'ambito dei poteri loro conferiti agli amministratori delegati;

c) nel caso di nomina di più amministratori, agli stessi in via disgiunta o congiunta, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Articolo 28) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. Quando la nomina non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2477 del c.c., con decisione dei soci può essere nominato alternativamente un sindaco unico, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti o un revisore legale dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2477 del c.c., nomina un organo di controllo o un revisore. Quale organo di controllo può essere nominato un sindaco unico o un collegio sindacale in numero di tre membri effettivi e due supplenti. In caso di nomina di un organo di controllo, esso svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.

3. Il sindaco unico o il collegio sindacale vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e di controllo; chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia una espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del c.c..

5. Qualora nominato, il collegio sindacale viene convocato dal presidente mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la comunicazione a mezzo raccomandata a mano, con testo datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con le modalità di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO.

Articolo 29) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI.

1. Gli esercizi sociali si chiudono al giorno 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio della società in conformità alle norme fissate dalla legge.

3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità, nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del c.c., di approvarlo entro 180 giorni.

4. L'assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio e delibera in merito alla destinazione degli utili, previa assegnazione del 5% (cinque per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

TITOLO VII

NORME FINALI.

Articolo 31) LEGGE APPLICABILE.

1. Al presente statuto si applica la legge italiana e per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle speciali leggi in materia.

Articolo 32) COMUNICAZIONI.

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere effettuate con posta elettronica certificata. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.